Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
Area Urbanistica e Ambiente

N. 25 DEL 03-05-2023

Ufficio: AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Oggetto: PROROGA CONTRATTI SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE A FAVORE DELLA SOCIETA' IN HOUSE ANCONAMBIENTE S.P.A. FINO AL 30/06/2023 E IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di maggio, il Responsabile del servizio Marcelletti Chiara

DETERMINA

IL REPONSABILE AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso:

- che con Deliberazione Consiliare n. 42 del 02/08/2012 è stato affidato in regime *"in house providing"* all'Anconambiente S.p.A., i servizi del c.d. "*ciclo integrato dei rifiuti*", avendo, la medesima, garantito il "controllo analogo" sulla società;
- che con Deliberazione della Giunta municipale n. 111 del 17/09/2012, integrata con Deliberazione della Giunta n.135 del 05/11/2012 sono stati forniti al Responsabile dell'Area Ambientale gli indirizzi per l'affidamento ;
- che con Determinazione del Responsabile Area Ambientale n. 1053 del 29/11/2012, ha adottato gli opportuni atti per l'affidamento in regime "in house providing" all'Anconambiente S.p.A.;
- che i predetti atti comprendono, tra l'altro, il contratto di servizio, il "Progetto definitivo per la raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Serra de' Conti" ed il "Disciplinare tecnico prestazionale";
- che in data 20/12/2012 è stato stipulato tra il Comune di Serra de' Conti e la soc. Anconambiente S.p.A. il relativo contratto di servizio, la cui scadenza era prevista per il 31/12/2015;
- che alla scadenza del predetto contratto con deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 30/09/2015 sono stati forniti al Responsabile dell'Area Ambientale gli opportuni

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 2 Annullato: no

indirizzi per adottare gli atti necessari all'affidamento all'Anconambiente S.p.A. del servizio in oggetto, in regime di "in house providing", per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2018;

- che con Determinazione del Responsabile Area Ambientale n. 1071 del 29/12/2015, ha adottato gli opportuni atti per l'affidamento in regime "in house providing" all'Anconambiente S.p.A. per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 stipulando successivamente contratto rep.1545 22/01/2016;
- che con Determinazione del Responsabile Area Ambientale n.40 del 28/12/2018 è stata disposta la proroga tecnica del sopradetto affidamento fino al 31/12/2019;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 20.12.2019 è stata disposta nuova proroga del sopradetto affidamento (contratto rep.1545 22/01/2016), nonché del nuovo contratto rep.1653 stipulato in data 30/04/2019 per i seguenti servizi:
  - gestione operativa e supervisione tecnica delle attività presso il centro ambiente "Alligatore";
  - spazzamento meccanico e manuale del territorio comunale;
  - raccolta e trasporto domiciliare rifiuti differenziati per anziani e disabili e presso le scuole e la casa di riposo ubicate nel territorio comunale;
- che con Determinazione del Responsabile Area Urbanistica e Ambiente n.3 del 12/03/2021 è stata disposta la proroga tecnica del sopradetto affidamento fino al 31/05/2021;
- che con Determinazione del Responsabile Area Urbanistica e Ambiente n.27 del 12/07/2021 è stata disposta la proroga tecnica del sopradetto affidamento fino al 31/12/2022;

Richiamata la propria precedente Determinazione n.8 del 13/02/2023 ad oggetto: *"PROROGA CONTRATTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE A FAVORE DELLA SOCIETA' IN HOUSE ANCONAMBIENTE S.P.A. FINO AL 31/03/2023 E IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO"*

Vista la Deliberazione dell'Assemblea ATA n.7 del 27/03/2023 avente per oggetto: *"DELIBERA ATA n.28/2022 - Pendenza delle procedure di pertinenza dell'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) e della Corte dei Conti (CdC) ai sensi del D.Lgs.175/2016-Monitoraggio-Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza"* ed in particolare il punto n.5 del Deliberato che recita: *"di disporre ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti che arriveranno a scadenza il 31.03.2023 al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio, fino al termine del 30.06.2023;*

Accertato che nei citati contratti, l'art. 7 prevede la possibilità di proroga della durata dei medesimi;

Preso atto che la società Anconambiente S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità a prorogare l'appalto in regime di *"in house providing"* fino al 31.06.2023;

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 3 Annullato: no

Preso atto che le condizioni contrattuali, relative alle modalità di svolgimento dei servizi, indicate negli allegati ai citati contratti restano praticamente immutate;

Richiamato l'art.192 del D.Lgs.50/2016 *"Regime speciale degli affidamenti in house"*, e verificata l'iscrizione dell'organismo inhouse Anconambiente s.p.a., in data 21.11.2018 prot.95525, nell'elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori predisposta da Anac;

Dato atto che il Comune di Serra de' Conti è socio dell'Anconambiente S.p.A. e l'affidamento in regime di " house providing" consente economie gestionali, già messe a confronto in sede dei precedenti appalti;

Ritenuto quindi di prorogare l'affidamento dei sopradetti servizi in regime di *"in house providing"* alla soc. Anconambiente S.p.A. fino al 31/06/2023 ovvero fino a quanto l'ATA (Assemblea Territoriale d'Ambito) avocherà a se la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Precisato che i contratti soprarichiamati prevedono i seguenti costi annui:

- Contratto rep.1545 del 22/01/2016 Euro 100.448,52 più iva al 10% che per effetto degli aggiornamenti Istat previsti nel corso degli anni risulta per il 2023 di Euro 119.092,51 più iva al 10%;
- Contratto rep.1653 del 30/04/2019 Euro 84.000,00 più iva al 10% rimasto invariato;

Stabilito, vista la prosecuzione tecnica prevista fino al 31/06/2023, di adeguare l'importo dell'affidamento sulla base alle effettive mensilità pari a 6/12;

Calcolato, per gli effetti di quanto sopra, per l'anno 2023 un importo contrattuale per i servizi specificati pari a:

- Contratto rep.1545 del 22/01/2016 Euro 59.546,26 più iva al 10% per complessive Euro 65.500,88;
- Contratto rep.1653 del 30/04/2019 Euro 42.000,00 più iva al 10% per complessive Euro 46.200,00

Dato atto che per l'espletamento della procedura non è prevista la registrazione presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in quanto l'affidamento è in regime di house providing;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 4 Annullato: no

- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 Aprile 2023 con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 maggio 2023;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 30/05/2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e in particolare il comma 5: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Verificato, in ordine al dettato di cui ai sopra richiamati commi 3 e 5 dell'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto quindi di poter integrare gli impegni assunti con la precedente Determinazione n.8/2023, a favore di Anconambiente S.p.A., con somme pari a ulteriori 3/12 per un totale di 5/12 dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione dello scorso anno per i servizi in oggetto:

- **Euro 32.750,44** relativamente ai servizi inerenti il contratto rep.1545 del 22/01/2016 al **capitolo 73500 impegno 32** del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2023 predisposto della necessaria disponibilità di fondi;
- **Euro 23.100,00** relativamente ai servizi inerenti il contratto rep.1653 del 30/04/2019 ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2023 predisposti della necessaria disponibilità di fondi:
    - **Cap.74000 per euro 9.240,00 impegno 33**
    - **Cap.74100 per euro 13.860,00 impegno 34**

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 5 Annullato: no

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs.50/2016;
- La legge 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il decreto sindacale n. 17 del 31/12/2019 di nomina di Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prorogare** in regime di "*house providing*" l'appalto del servizi in essere con la società Anconambiente S.p.A. definiti con i contratti Rep.1545 del 22/01/2016 e Rep.1653 del 30/04/2019;
3. **di stabilire** che tale affidamento dei servizi, in regime di proroga, si estenda sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A. e comunque, **non oltre la data del 31.06.2023**, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a carico del Comune qualora dovesse essere istituito, organizzato ed attivato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ai sensi della normativa vigente, Legge Regione Marche n. 18 del 25/10/2011;
4. **di fissare,** per i servizi prestati dalla società Anconambiente, in base alla proroga prevista, i seguenti canoni per l'anno 2023:
   - Contratto rep.1545 del 22/01/2016 Euro 59.546,26 più iva al 10% per complessive Euro 65.500,88;
   - Contratto rep.1653 del 30/04/2019 Euro 42.000,00 più iva al 10% per complessive Euro 46.200,00;
5. **di impegnare**, ad integrazione degli impegni assunti con la precedente Determinazione n.8/2023, a favore di Anconambiente S.p.A., somme pari a ulteriori 3/12 per un totale di 5/12 dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione dello scorso anno per i servizi in oggetto:
   - **Euro 32.750,44** relativamente ai servizi inerenti il contratto rep.1545 del 22/01/2016 al **capitolo 73500 impegno 32** del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2023 predisposto della necessaria disponibilità di fondi;
   - **Euro 23.100,00** relativamente ai servizi inerenti il contratto rep.1653 del 30/04/2019 ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 annualità 2023 predisposti della necessaria disponibilità di fondi:

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 6 Annullato: no

- **Cap.74000 per euro 9.240,00 impegno 33**
- **Cap.74100 per euro 13.860,00 impegno 34**

6. **di dare atto** che gli impegni assunti in esercizio provvisorio con il presente provvedimento rispettano i limiti di spesa di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL, e che la restante somma, a copertura del servizio in oggetto, sarà impegnata secondo il principio dei dodicesimi, ovvero in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione dei Bilancio finanziario di previsione 2023-2025;
7. **di dichiarare** che le obbligazioni finanziarie derivanti dal presente atto diverranno esigibili entro l'anno finanziario 2023;
8. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **di stabilire** che la presente determina diviene esecutiva in forza dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcelletti Chiara

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 7 Annullato: no

Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
Area Urbanistica e Ambiente

N. 26 DEL 03-05-2023

Ufficio: AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO SCARRABILI E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI PRESSO IL CENTRO AMBIENTE AGLI IMPIANTI DI RECUPERO - PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ANCONAMBIENTE S.P.A. IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO FINO ALLA DATA DEL 30/06/2023

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di maggio, il Responsabile del servizio Marcelletti Chiara

DETERMINA

IL REPONSABILE AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Richiamata la propria precedente Determinazione n.10 del 13/02/2023 ad oggetto: *"SERVIZIO DI NOLEGGIO SCARRABILI E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI RACCOLTI PRESSO IL CENTRO AMBIENTE AGLI IMPIANTI DI RECUPERO – PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ANCONAMBIENTE S.P.A. IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO FINO ALLA DATA DEL 31/03/2023"*

Vista la Deliberazione dell'Assemblea ATA n.7 del 27/03/2023 avente per oggetto: *"DELIBERA ATA n.28/2022 - Pendenza delle procedure di pertinenza dell'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) e della Corte dei Conti (CdC) ai sensi del D.Lgs.175/2016-Monitoraggio-Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza"* ed in particolare il punto n.5 del Deliberato che recita: *"di disporre ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti che arriveranno a scadenza il 31.03.2023 al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio, fino al termine del 30.06.2023;*

Ritenuto quindi di prorogare l'affidamento dei sopradetti servizi in regime di *"in house providing"* alla soc. Anconambiente S.p.A. fino al 31/06/2023 ovvero fino a quanto l'ATA (Assemblea Territoriale d'Ambito) avocherà a se la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 8 Annullato: no

Stabilito, vista la prosecuzione tecnica prevista fino al 31/06/2023, di adeguare l'importo dell'affidamento sulla base alle effettive mensilità pari a 6/12;

Preso atto che la società in house Anconambiente s.p.a. ha riproposto per l'anno 2023 gli stessi costi applicati lo scorso anno, ovvero un corrispettivo mensile di € 1.600,00 più iva al 10% per complessive € 1.760,00 per il servizio di noleggio scarrabili e trasporto dei rifiuti presso gli impianti di recupero;

Calcolato, per gli effetti di quanto sopra, per l'anno 2023 un importo contrattuale per i servizi specificati pari a € 9.600,00 più iva al 10% per complessivi € 10.560,00;

Dato atto che per l'espletamento della procedura non è prevista la registrazione presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in quanto l'affidamento è in regime di house providing;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 Aprile 2023 con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 maggio 2023;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 30/05/2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023;

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 9 Annullato: no

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e in particolare il comma 5: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Verificato, in ordine al dettato di cui ai sopra richiamati commi 3 e 5 dell'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto quindi di poter integrare l'imp.35 al cap.74100 assunti con la precedente Determinazione n.10/2023, a favore di Anconambiente S.p.A., con la somma di € 5.280,00 pari a ulteriori 3/12 per un totale di 5/12 dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione dello scorso anno per i servizi in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs.50/2016;
- La legge 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il decreto sindacale n. 17 del 31/12/2019 di nomina di Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) **di stabilire** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di prorogare** l'affidamento dei servizi di trasporto e avvio al recupero dei rifiuti differenziati che generano un corrispettivo a favore del Comune, raccolti presso il centro ambiente "Alligatore";

3) **di stabilire** che tale affidamento dei servizi, in regime di proroga, si estenda sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A. e comunque, **non oltre la data del 31.06.2023**, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 10 Annullato: no

cessazione del servizio corrente senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a carico del Comune qualora dovesse essere istituito, organizzato ed attivato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ai sensi della normativa vigente, Legge Regione Marche n. 18 del 25/10/2011;

4) **di fissare** per i servizi in oggetto prestati dalla società Anconambiente, in base alla proroga prevista, un importo per l'anno 2023 di € 9.600,00 più iva al 10% per complessivi € 10.560,00;

5) **di impegnare**, ad integrazione degli impegni assunti con la precedente Determinazione n.10/2023, a favore di Anconambiente S.p.A., la somma di **€ 5.280,00** al **cap. 74100 imp.35**, pari ad ulteriori **3/12** dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione dello scorso anno per i servizi in oggetto;

6) **di dare atto** che gli impegni assunti in esercizio provvisorio, con il presente provvedimento, rispettano i limiti di spesa di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL, e che la restante somma, a copertura del servizio in oggetto, sarà impegnata secondo il principio dei dodicesimi, ovvero in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione del Bilancio finanziario di previsione 2023-2025;

7) **di dare atto** che per l'espletamento della procedura non è prevista la registrazione presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in quanto l'affidamento è in regime di *"in house providing"*;

8) **di stabilire** che la presente determina diviene esecutiva in forza dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

9) **di stabilire** che il presente atto venga sottoscritto anche dalla ditta affidataria in segno di accettazione di quanto in esso contenuto.

visto per accettazione
ditta Anconambiente spa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcelletti Chiara

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 11 Annullato: no

Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
Area Urbanistica e Ambiente

N. 27 DEL 03-05-2023

Ufficio: AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SEVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI A FAVORE DELLA SOCIETA' IN HOUSE ANCONAMBIENTE S.P.A. FINO ALLA DATA DEL 30/06/2023 E IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di maggio, il Responsabile del servizio Marcelletti Chiara

DETERMINA

IL REPONSABILE AREA URBANISTICA E AMBIENTE

Richiamata la propria precedente Determinazione n.12 del 22/02/2023 ad oggetto: *"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI A FAVORE DELLA SOCIETA' IN HOUSE ANCONAMBIENTE S.P.A. E IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO"*

Vista la Deliberazione dell'Assemblea ATA n.7 del 27/03/2023 avente per oggetto: *"DELIBERA ATA n.28/2022 - Pendenza delle procedure di pertinenza dell'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) e della Corte dei Conti (CdC) ai sensi del D.Lgs.175/2016-Monitoraggio-Prosecuzione tecnica dei contratti in scadenza"* ed in particolare il punto n.5 del Deliberato che recita: *"di disporre ulteriori prosecuzioni tecniche del servizio delle varie gestioni esistenti che arriveranno a scadenza il 31.03.2023 al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio, fino al termine del 30.06.2023;*

Ritenuto quindi di prorogare l'affidamento del sopradetto servizio in regime di *"in house providing"* alla soc. Anconambiente S.p.A. fino al 31/06/2023 ovvero fino a quanto l'ATA (Assemblea Territoriale d'Ambito) avocherà a se la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 12 Annullato: no

Stabilito in base alle previsioni, che il costo annuo del servizio, tenuto conto delle entrate derivanti dalla vendita dei materiali elencati nella tabella di cui alla determinazione n.12/2023, si attesta in **€ 28.591,69** compresa iva al 10%, assicurando i principi di economicità, efficacia, tempestività ed efficienza;

Stabilito, vista la prosecuzione tecnica prevista fino al 31/06/2023, di adeguare l'importo dell'affidamento sulla base alle effettive mensilità pari a 6/12;

Calcolato, per gli effetti di quanto sopra, per l'anno 2023 un importo per il servizio specificato pari a **€ 14.295,84** compresa iva;

Dato atto che per l'espletamento della procedura non è prevista la registrazione presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in quanto l'affidamento è in regime di house providing;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 Aprile 2023 con il quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 31 maggio 2023;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 30/05/2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e in particolare il comma 5: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 13 Annullato: no

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Verificato, in ordine al dettato di cui ai sopra richiamati commi 3 e 5 dell'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto quindi di poter integrare l'imp.38 al cap.73500 assunti con la precedente Determinazione n.12/2023, a favore di Anconambiente S.p.A., con la somma di € 7.147,92 pari a ulteriori 3/12 per un totale di 5/12 dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione dello scorso anno per i servizi in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs.50/2016;
- La legge 120/2020 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il decreto sindacale n. 17 del 31/12/2019 di nomina di Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) **di stabilire** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di prorogare** l'affidamento del servizio di trasporto e avvio al recupero dei rifiuti differenziati che generano un costo a carico del Comune raccolti presso il centro ambiente "Alligatore", come elencati nella propria precedente determinazione n.12/2023 richiamata in premessa;

3) **di stabilire** che tale affidamento dei servizi, in regime di proroga, si estenda sino alla concreta attivazione del servizio da parte dell'A.T.A. e comunque, **non oltre la data del 31.06.2023**, salve le facoltà di ulteriore proroga di tale termine o di anticipata cessazione del servizio corrente senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 14 Annullato: no

di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a carico del Comune qualora dovesse essere istituito, organizzato ed attivato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ai sensi della normativa vigente, Legge Regione Marche n. 18 del 25/10/2011;

4) **di fissare** per i servizi in oggetto prestati dalla società Anconambiente, in base alla proroga prevista, un importo per l'anno 2023 di € 14.295,00 compresa iva al 10%;

5) **di impegnare**, ad integrazione degli impegni assunti con la precedente Determinazione n.12/2023, a favore di Anconambiente S.p.A., la somma di **€ 7.147,92 al cap. 73500 imp.38**, pari ad ulteriori **3/12** dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione dello scorso anno per i servizi in oggetto;

6) **di dare atto** che gli impegni assunti in esercizio provvisorio, con il presente provvedimento, rispettano i limiti di spesa di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL, e che la restante somma, a copertura del servizio in oggetto, sarà impegnata secondo il principio dei dodicesimi, ovvero in un'unica soluzione ad avvenuta approvazione del Bilancio finanziario di previsione 2023-2025;

7) **di dare atto** che per l'espletamento della procedura non è prevista la registrazione presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in quanto l'affidamento è in regime di *"in house providing"*;

8) **di stabilire** che la presente determina diviene esecutiva in forza dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

9) **di stabilire** che il presente atto venga sottoscritto anche dalla ditta affidataria in segno di accettazione di quanto in esso contenuto.

visto per accettazione
ditta Anconambiente spa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcelletti Chiara

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 15 Annullato: no

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SERRA DE' CONTI
PROVINCIA DI ANCONA

N°1653 di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO AMBIENTE "ALLIGATORE", SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DEL COMUNE E DI RACCOLTA DOMICILIARE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Aprile presso la Residenza comunale di Serra de' Conti, tra i signori:

- Marcelletti Chiara, nata a Venezia il 16 Aprile 1967, c.f. MRCCHR67D56L736P in qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Serra de' Conti che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 00339900425 che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

- Gitto Antonio, nato a Foggia il 16/07/1968, in qualità di legale rappresentante della società Anconambiente s.p.a., domiciliato per la carica presso la sede della società sita in via del Commercio n. 27, 60100 Ancona, d'ora innanzi denominata più semplicemente "Società appaltatrice", C.F. 01422820421;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di procedere all'appalto dei servizi di gestione operativa del centro ambiente, spazzamento e raccolta domiciliare alla società in House Anconambiente s.p.a.;
- che con determinazione della Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente n. 23 del 29/04/2019 ha affidato alla società Anconambiente s.p.a. i predetti servizi al prezzo complessivo di Euro 56.000,00, oltre l'iva;

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) Premessa:
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Oggetto del contratto:
L'Amministrazione affida alla società appaltatrice i seguenti servizi:

A) **Gestione operativa e supervisione tecnica delle attività presso il centro ambiente "Alligatore";**
B) **Spazzamento meccanico e manuale del territorio comunale;**

via Marconi n° 6 - C.F. 00339900425 - Tel 0731 871711 fax 0731 879290 e-mail: info@comune.serradeconti.an.it

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 16 Annullato: no

C) **Raccolta domiciliare presso anziani, disabili, scuole e casa di riposo ubicate nel territorio comunale.**

Art. 3) Modalità di esecuzione:
I servizi oggetto del contratto sono articolati con le modalità indicate nell'allegato disciplinare tecnico prestazionale. Non si darà luogo ad attività straordinarie se non preventivamente concordate e con indicazione da parte del Comune.

Art. 4) Compensi:
Il compenso dovuto ad Anconambiente s.p.a. per l'esecuzione dei servizi di ***Gestione operativa e supervisione tecnica delle attività presso il centro ambiente "Alligatore", spazzamento meccanico e manuale del territorio comunale, raccolta domiciliare presso anziani, disabili, scuole e casa di riposo ubicate nel territorio comunale***, oggetto del contratto è determinato in un corrispettivo mensile di € 7.000,00 + Iva al 10%. L'importo, viene erogato entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto alle condizioni indicate nel presente contratto.
Nel compenso sono compresi tutti i servizi elencati nel disciplinare tecnico prestazionale allegato al presente contratto a formarne parte integrante.

Art.5) Concessione in uso di area presso il centro ambiente
Il Comune concede alla società appaltatrice, previo sopralluogo di constatazione dello stato dei luoghi, l'utilizzo di una parte del Centro Ambiente come indicato nella planimetria allegata (allegato 2) da destinare ad area di trasferenza e rimessaggio mezzi. L'utilizzo di tale area è concessa a partire dal 01/07/2019 ad un corrispettivo mensile di € 300,00 più iva come per legge per complessive € 3.600,00 annue più iva, erogate con cadenza semestrale anticipata.

Art.6) Rimborso utenze centro ambiente
Le utenze attive presso il centro ambiente resteranno in capo al Comune, ma le spese sostenute per le stesse saranno rimborsate dalla società Anconambiente s.p.a..

Art. 7) Validità del contratto:
Il presente contratto avrà la durata di nove mesi, a partire dal 02/05/2019, fino al 31/12/2019 con possibilità di eventuale proroga se consentito dalle norme vigenti, salvo aggiornamento del compenso su base Istat. Qualora si verifichino le condizioni per cui i servizi in oggetto, facenti parte della "gestione integrata del servizio rifiuti", vengano avocati a se dall'Autorità Territoriale d'Ambito, il presente contratto si riterrà risolto, senza che la ditta appaltatrice possa richiedere al Comune qualsiasi somma o compenso, oltre quello spettante per i servizi resi.

Art. 8) Variazione dei servizi:
Nel caso necessiti di integrare, ridurre o variare definitivamente i giorni di intervento, a causa di eventuali riorganizzazioni dei servizi (es.: modifica delle raccolte domiciliari, ampliamento o riduzione degli orari di apertura del centro ambiente, ecc.), ne verrà data preventiva comunicazione alla società appaltatrice al fine di riorganizzare il servizio, concordando i tempi e i modi di attuazione, nonché il costo.

Art. 9) Personale in servizio al centro ambiente.
L'appaltatore dovrà disporre di un organico idoneo a garantire l'espletamento dei servizi.
Il personale addetto al servizio di gestione e custodia del centro di Raccolta dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso e dovrà essere consapevole degli

via Marconi n° 6 - C.F. 00339900425 - Tel 0731 871711 fax 0731 879290 e-mail: info@comune.serradeconti.an.it

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 17 Annullato: no

immobili/locali in cui è tenuto ad operare, come da planimetria dell'impianto e Piano di Sicurezza allegati al presente contratto.
L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità verso terzi.

Art. 10) Materiali ed attrezzature:
L'impresa appaltatrice dovrà provvedere, per l'esecuzione del servizio di spazzamento, direttamente utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti in propria dotazione. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta, le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con il servizio da effettuare, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori. Il personale dovrà avere essere dotato di idoneo vestiario, atto a proteggere e salvaguardare l'operatore stesso da eventuali infortuni, nonché munito di contrassegno della società. Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti, nonché essere in possesso delle eventuali autorizzazioni necessarie per l'uso, ivi compresa l'eventuale iscrizione della società appaltatrice ad appositi albi per l'esecuzione dei servizi affidati.

Art. 11) Regolarità contributiva/retributiva:
Il Comune verificherà la regolarità contributiva mediante l'acquisizione telematica del DURC, nel caso vengano riscontrate irregolarità, non sarà possibile provvedere alla liquidazione delle fatture.

Art. 12) Assicurazione:
L'impresa prima della stipula del contratto ha provveduto a contrarre polizza assicurativa per ogni danno che possa derivare all'Amministrazione e a terzi dall'adempimento dei servizi affidatigli, con massimale per sinistro pari ad € 5.000.000,00 con la compagnia di Assicurazioni LLOYD'S – Acappella, polizza n. 10530297J.

Art. 13) Monitoraggio del servizio da parte del Comune e obblighi da parte del gestore
Il Comune conserva il controllo dei servizi affidati e può ottenere da Anconambiente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti. Il Comune si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da esso incaricati, ogni controllo necessario ad accertare l'esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nel presente contratto di servizio.
Il Comune controlla il servizio e l'attività di Anconambiente al fine di:
•verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti;
•valutare l'andamento economico - finanziario della gestione;
•definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del disciplinare tecnico prestazionale (allegato).
Anconambiente consente l'effettuazione al Comune e agli altri organismi competenti ai sensi di legge tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di contratto di servizio. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuate in ogni momento con preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza.
Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
Anconambiente presterà al Comune o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.

via Marconi n° 6 - C.F. 00339900425 - Tel 0731 871711 fax 0731 879290 e-mail: info@comune.serradeconti.an.it

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 18 Annullato: no

Art. 14) Rinvio a disposizioni primarie e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni regolanti la materia di raccolta e trasporto RSU, alle disposizioni in materia di igiene pubblica e a quelle regolamentari, alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e ad ogni altra norma vigente in materia e alle disposizioni del contratto.

Art. 15) Adeguamento normativo
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei Servizi Pubblici in generale e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le Parti, il contenuto delle disposizioni di cui al presente Contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

Art. 16) Infrazioni e penalità
In caso d'inadempienze, debitamente accertate in contraddittorio, degli obblighi assunti con il presente contratto il Comune di Serra de' Conti attiverà tutte le forme di controllo analogo previste dallo Statuto della società affidataria e dalla Convenzione stipulata tra i Comuni partecipanti alla Società in esso richiamata, al fine di eliminare il disservizio creatosi.
In caso di inadempienze, debitamente accertate come sopra, degli obblighi assunti con il contratto cui afferisce il Disciplinare Tecnico Prestazionale, previa contestazione tramite fax cui seguirà comunicazione a mezzo raccomandata A. R., il Comune di Serra de' Conti procederà all'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra€. 100,00 e €. 1.000,00.
La società affidataria potrà presentare eventuali giustificazioni entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione. In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate l'Amministrazione, entro i successivi 15 giorni, procederà all'applicazione della sanzione contrattuale.
Resta comunque a carico di Anconambiente l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.
La contestazione di più di sette inadempienze relative alle disposizioni di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 dà la facoltà al Comune di rescindere il contratto senza che nulla sia dovuto per questo al concessionario.
Inoltre, qualora la società affidataria contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, il Comune di Serra de' Conti ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso alla società affidataria verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra saranno applicate anche nel caso di irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Art. 17) Controversie:
In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Ancona.

via Marconi n° 6 - C.F. 00339900425 - Tel 0731 871711 fax 0731 879290 e-mail: info@comune.serradeconti.an.it
Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 19 Annullato: no

Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto.

Art.18) Trattamento dei dati

Ai fini del trattamento dei dati personali il Comune informa la ditta appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 19) Registrazione

Il presente atto, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26/10/72 n. 634, non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso; in tal caso gli oneri sono a carico della parte richiedente.

Art. 20) Norme di sicurezza:

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
A tal proposito anche in relazione al Piano di sicurezza in allegato al presente contratto, la società affidataria predisporrà il Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), ai sensi di legge.

Allegati:

- Allegato 1 - Disciplinare tecnico prestazionale;
- Allegato 2 - Planimetria impianto centro di raccolta;
- Allegato 3 - Piano di sicurezza impianto centro di raccolta;
- Allegato 4 - Verbale stato di consistenza.

via Marconi n° 6 - C.F. 00339900425 - Tel 0731 871711 fax 0731 879290 e-mail: info@comune.serradeconti.an.it

Prot. n. 0001752 del 03/05/2023 - [UOR: SI000017 - Classif. 0/0] Pag. 20 Annullato: no